



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. della Puglia - Sezione di Bari, n.963/92.

L'anno millenovecentonovant adue, il giorno 12 (dodici)

del mese di D i c e m b r e, alle ore 09.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Francesco W. POGGI (a.d.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI ff. PRESIDENTE 3. Vincenzo CHIARELLI

(Giusta delega del 4/07/1991)

4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.) 5. Eduardo MURIANO (a.g.)

6. Giuseppe NARDELLI (a.g.) 7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) 9. Francesco ZUCARO (a.d.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Don xxxxxxxx Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Commissario delegato ff. Presidente riferisce:

Con provvedimento deliberativo n. 295 del 21/settembre/1989 questa Commissione Amministratrice diede mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per proporre, fra gli altri, ricorso al T.A.R. per la Puglia; sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n.7694 del 18/12/1989, conosciv-

ta il 28/02/1990, ad oggetto "Determinazione del contributo di esercizio per l'anno 1988 in favore dell'A.M.A.T., con contestuale liquidazione della somma dovuta a conguaglio" limitatamente alla sola parte in cui determina detto contributo in misura inferiore a quello dovuto per legge;-

Nella seduta del 14/11/1990 il T.A.R. ha pronunciato al riguardo la propria sentenza, depositata il 19/novembre/1992, con la quale rigetta il ricorso presentato a suo tempo dall'Azienda.

Con nota del 24/11/1992, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, l'avv. Mario CARRIERI ha fatto conoscere le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla sentenza di cui innanzi, in virtù delle quali, adducendone, altresì, le motivazioni a supporto, suggerisce all'Azienda di proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R., che si allega anch'essa al presente provvedimento perchè ne faccia parte sostanziale ed integrante.

Considerata l'accettabilità delle osservazioni espresse dall'avv. CARRIERI, nonchè la importanza degli interessi economici in giuoco, ritengo necessario e opportuno proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. in questione, affidandone l'incarico allo stesso avv. Mario CARRIERI di Bari.

Propongo, pertanto, di assumere in tal senso formale provvedimento.

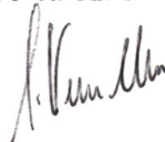
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente;
- RITENUTO dover accogliere la proposta dallo stesso formulata;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.963/92 del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, emessa in data 14/11/1990, depositata il 19/11/1992, che rigetta il ricorso dell'A.M.A.T. n.567 del 1990 avverso la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.7694 del 18/12/1989 che ha determinato il contributo di esercizio per l'anno 1988 in favore dell'A.M.A.T. stessa in misura inferiore a quello dovuto per legge;
- di affidare il relativo mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari;
- di porre a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1992, alla voce di conto "CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E GIUDIZIALI" del Mastro "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI" la presuntiva spesa di £.5.000.000.= (cinque milioni).-

VISTO : IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE
avv. Arturo M A S I



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 4/gennaio/1993

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 20/gennaio/1993 dalla Sez. di Controllo della regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n. 64.-

CAPD AREA
SEGRETERIA GENERALE
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

Taranto, li 6 FEB. 1993

SEGRETERIA GENERALE

N. di prot. 37/rmt. Rip.

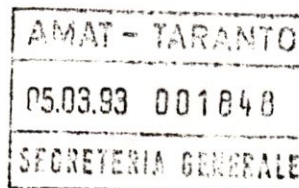
Risp. al N. del

Alligati N.

Spett.le Azienda Municipalizzata

A.M.A.T.

S E D E



OGGETTO: Trasmissione elenco.

Il Commissario Prefettizio nella seduta del 2.2.1993, ha vistato le deliberazioni di cui all'allegato elenco, giusta ultimo comma dell'art.72 del D.P.R. 902/86.

COMUNE DI TARANTO	
UFFICIO MUNICIPALIZZATE	
Prot. n. 36	Data 6/2/93

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe PENNACCHIA)

299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308
309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318
319 - 320 - 321 - 322 - ~~323~~ - 324 - 325 - 326 - 327 - 328
329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338
339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

04 GEN 1993

Taranto,

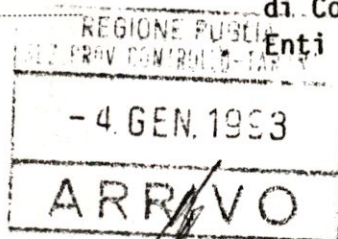
N. di protocollo 9145/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

RACCOMANDATA A MANO



TARANTO

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate:

- Del. n. 303 del 05/12/1992 - "Revoca delibera AMAT n.256 dell'11/09/92, all'oggetto - Piano di finanziamento ditta F.lli D'ANDRIA di Taranto per esposizione AMAT di £.889.715.183.=".
- Del. n. 339 del 12/12/1992 - "Ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR della Puglia, Sezione di Bari, n.963/92".
- Del. n. 340 del 12/12/1992 - "Liquidazione spese e onorario in favore dell'avv. Mario CARRIERI di Bari".
- Del. n. 341 del 19/12/1992 - "Aggiudicazione servizi di vigilanza nell'area deposito-officina AMAT e Ufficio Prodotti del Traffico".
- Del. n. 342 del 19/12/1992 - "Approvazione elenco ditte da invitare all'appalto concorso per la fornitura di n.9 autobus urbani del tipo medio".
- Del. n. 343 del 19/12/1992 - "Approvazione lavori aggiuntivi e di variante relativi alla ristrutturazione palazzina uffici".
- Del. n. 344 del 19/12/1992 - "Approvazione spese trasferta a Roma".
- Del. n. 345 del 19/12/1992 - "Anticipazione Trattamento Fine Rapporto in favore dell'agente SCHIRONE Francesco".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
Francesco FERRANTE

rs.-



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

04 GEN 1993

Taranto,

N. di protocollo 977/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

**Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente
la parte dispositiva della Deliberazione n. 339 assunta in data
12/dicembre/1992.**

OGGETTO : Ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del
T.A.R. della Puglia, Sezione di Bari, n.963/92.

DELIBERA :

- di proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.963/92 del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, emessa in data 14/11/1990, depositata il 19/11/1992, che rigetta il ricorso dell'A.M.A.T. n.567 del 1990 avverso la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.7694 del 18/12/1989 che ha determinato il contributo di esercizio per l'anno 1988 in favore dell'A.M.A.T. stessa in misura inferiore a quello dovuto per legge;
- di affidare il relativo mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari;
- di porre a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1992, alla voce di conto "CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E GIUDIZIALI" del Mastro "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI" la presuntiva spesa di £.5.000.000.= (cinquemilioni).-

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)**

Boj
4-1-93



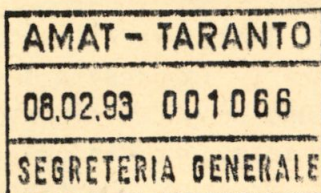
A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. della Puglia -
Sezione di Bari, n.963/92.



L'anno millenovecentonovantadue, il giorno 12 (dodici)
del mese di dicembre, alle ore 09.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1 **Francesco W. POGGI (a.d.)** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2 **Arturo MASI ff. PRESIDENTE**
(Giusta delega del 4/07/1991)
3 **Vincenzo CHIARELLI**
4 **Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)**
5 **Eduardo MURIANO (a.g.)**
6 **Giuseppe NARDELLI (a.g.)**
7 **Anselmo NEVOLI**

MEMBRI SUPPLENTI

8 **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)**
9 **Francesco ZUCARO (a.d.)**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Commissario delegato ff. Presidente riferisce:

Con provvedimento deliberativo n. 295 del 21/settembre/1989 questa Commissione Amministratrice diede mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per proporre, fra gli altri, ricorso al T.A.R. per la Puglia; sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n.7694 del 18/12/1989, conoscitu-

ta il 28/02/1990, ad oggetto "Determinazione del contributo di esercizio per l'anno 1988 in favore dell'A.M.A.T., con contestuale liquidazione della somma dovuta a conguaglio" limitatamente alla sola parte in cui determina detto contributo in misura inferiore a quello dovuto per legge;-

Nella seduta del 14/11/1990 il T.A.R. ha pronunciato al riguardo la propria sentenza, depositata il 19/novembre/1992, con la quale rigetta il ricorso presentato a suo tempo dall'Azienda.

Con nota del 24/11/1992, che si allega al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, l'avv. Mario CARRIERI ha fatto conoscere le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla sentenza di cui innanzi, in virtù delle quali, adducendone, altresì, le motivazioni a supporto, suggerisce all'Azienda di proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R., che si allega anch'essa al presente provvedimento perchè ne faccia parte sostanziale ed integrante.

Considerata l'accettabilità delle osservazioni espresse dall'avv. CARRIERI, nonchè la importanza degli interessi economici in giuoco, ritengo necessario e opportuno proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. in questione, affidandone l'incarico allo stesso avv. Mario CARRIERI di Bari.

Propongo, pertanto, di assumere in tal senso formale provvedimento.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente;
- RITENUTO dover accogliere la proposta dallo stesso formulata;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.963/92 del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, emessa in data 14/11/1990, depositata il 19/11/1992, che rigetta il ricorso dell'A.M.A.T. n.567 del 1990 avverso la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.7694 del 18/12/1989 che ha determinato il contributo di esercizio per l'anno 1988 in favore dell'A.M.A.T. stessa in misura inferiore a quello dovuto per legge;
- di affidare il relativo mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari;
- di porre a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1992, alla voce di conto "CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E GIUDIZIALI" del Mastro "SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI" la presuntiva spesa di £.5.000.000.- (cinque milioni).-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

VISTO : IL COMMISSARIO DELEGATO
ff. PRESIDENTE

F/to : avv. Arturo M A S I

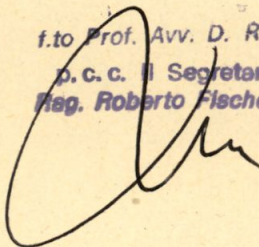
p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 6h **20 GEN. 1993**
La Commissione nella seduta del _____
prende atto **21 GEN. 1993**
Taranto, li _____

f.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Fig. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il _____

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

Resa esecutiva il _____

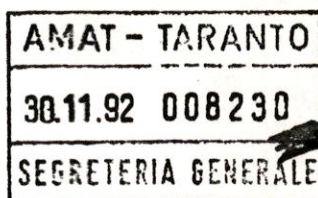
Il Direttore

Studio Legale Avv. ti Carrieri

PATROCINIO INNANZI ALLE MAGISTRATURE CIVILI, AMMINISTRATIVE ED ECCLESIASTICHE



Bari, 24/11/92



SEGR.

X C.A.

SR. CARRIERI

Rice.

Spett/
A M A T
Via C. Battisti
TARANTO

C/ REGIONE PUGLIA

Impugnativa conguagli 1988

Faccio seguito alla mia del 20/11/90, per accludervi fotocopia della sentenza, depositata da questo TAR, di rigetto del ricorso, a suo tempo presentato.

Mi sembra che -a parte le espressioni usate- la sentenza abbia, quanto meno, il merito di aver esattamente inquadrato il problema; è evidente, infatti, che il TAR ha esattamente inteso che la normativa, sia statale che regionale, tendeva a ripianare le differenze fra ricavi e costi "presunti", al fine di assicurare l'equilibrio economico delle imprese. Solo che, secondo l'assunto del giudice amministrativo, tale rapporto non può essere oggetto di verifica giudiziaria, attenendo al potere discrezionale (in senso tecnico-politico) della Amministrazione; e, pertanto, sulla base di tale assunto qualsiasi censura andrebbe rappresentata nell'ambito del Comitato tecnico, alle cui risultanze l'Amministrazione dovrebbe poi attenersi, secondo quanto previsto nell'art.6 della L.R.13/82.

Tale discorso ha una sua congruità; senonchè, ove si voglia seguire la impostazione data dal TAR pugliese, deve egualmente censurarsi l'operato della Regione Puglia, dal momento che, nell'anno in esame (al pari di quanto accaduto nei restanti anni), non risulta essere stato convocato l'anzidetto Comitato tecnico, malgrado l'espressa previsione contenuta nell'art.7 della citata L.R.13/82. Sicchè, ove voglia darsi definitiva valenza

.1.

Studio Legale Avv. ti Carrieri

SEGUITO LETTERA DEL 24/11/92 - Spett/ A M A T - Taranto

FOGLIO N. 2



°°°°°

alle valutazioni espresse da detto Comitato, andava accolta l'eccezione, da questa difesa proposta, relativa alla illegittimità della impugnata delibera, in tale prospettiva. Andare in diverso avviso comporta, infatti, la esclusione di qualsiasi possibilità di far valere i propri diritti, a fronte dei deliberati regionali.

L'anzidetta osservazione (in uno alla certa importanza degli interessi economici in giuoco) porta a consigliarVi la proposizione del ricorso al Consiglio di Stato avverso l'allegata sentenza. In tale sede, peraltro, i Magistrati -senza dover passare al difficile esame dei rilievi tecnici, come proposti al Giudice di prime cure- proprio nel caso dovessero confermare la congruità del ragionamento di questo TAR, dovrebbero, necessariamente, dichiarare la illegittimità del comportamento della Amministrazione per la mancata convocazione del Comitato tecnico.

In ogni caso, mi permetto di richiamare la Vs. attenzione su quanto dal TAR affermato nella parte della sentenza, relativa al 6° motivo di ricorso. Trattasi del problema relativo al ritardo nei pagamenti delle contribuzioni, per il quale anche il TAR -al pari di quanto da me, a suo tempo, consigliatoVi- indica la strada del ricorso al Giudice ordinario.

Da ultimo, essendosi esaurita tale fase della pratica, Vi compiego la mia "proposta" di liquidazione di spese, che Vorrete, con Vs. comodo, esaminare.

Resto in attesa di Vs. cortesi comunicazioni e, frattanto, ben distintamente Vi saluto

(Avv. Mario Carrieri)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di
Bari, composto dai Signori Magistrati:

S.E. Avv. Lorenzo CUONZO

PRESIDENTE

Dott. Vito MANGIALARDI

COMPONENTE

Avv. Doris DURANTE

COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°507 del 1990 proposto dalla A.M.A.T. Azienda
Municipalizzata Autotrasportatori Taranto, sede in Taranto,
in persona del suo direttore generale ing. Silvano Cavalie-
re, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Carrieri ed elet-
tivamente domiciliato in Bari, piazza Umberto n°49;

CONTRO

la Regione Puglia, in persona del suo Presidente p.t., rap-
presentata e difesa dal Dott. Proc. Antonio Guantario;

per l'annullamento

della deliberazione di G.R. n°7094 del 18/12/89, conosciuta
il 28/2/90, ad oggetto "determinazione del contributo di e-
sercizio per l'anno 1988 in favore della società ricorrente,
con contestuale liquidazione della somma dovuta a
conguaglio" limitatamente alla sola parte in cui determina
l'otto contributo in misura inferiore a quello dovuto per
legge;

953/92

Nr. 567 Reg. Dec.
Nr. 567 Reg. Ric.
Anno 1990

AMAT - TARANTO
30.11.92 008230
SEGRETERIA GENERALE



di ogni altro provvedimento anche non noto, comunque connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 14 novembre 1990 la relazione del referendario Avv. Doris Durante e uditi altresì l'Avv. Mario Carrieri per la ricorrente e l'Avv. Antonio Guantario per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, concessionaria di autoservizi pubblici urbani del Comune di Taranto, è destinataria dei contributi di esercizio previsti dalla legge quadro n°151/81 e dalla legge Regione Puglia n°13/82.

Con il presente ricorso impugna la delibera regionale di determinazione del contributo relativo all'anno 1988 gravandola con sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge (art.6 L.151/81 e art.5 LRP 13/82) e dei principi dell'ordinamento in materia di sovvenzioni dei servizi pubblici in concessione poiché, con la impugnata delibera la



3.
Regione Puglia, per effetto di una erronea applicazione dei criteri indicati dalla legge per la quantificazione dei contributi, ha limitato il contributo di esercizio da erogarsi alla ricorrente a lire 33.270.433.000 a fronte di un avanzo di esercizio dichiarato e documentato di lire 40.491.571.000, determinando così uno squilibrio economico per l'azienda che, in forza della legge statale deve sopportare solo i disavanzi determinati da diseconomie di gestione.

Con il secondo motivo deduce violazione della legge regionale n°13/82 (art.5) sotto altro profilo ed eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta perché la determinazione del costo standardizzato dei servizi, sulla base di una formula riveniente dalla delibera 1613 del 4/3/85 (che viene anche impugnata), non rispetta tutte le componenti indicate dalla legge regionale ai fini del calcolo.

Infatti solo il prezzo del gasolio e il costo unitario standard del personale sono stati variati e non gli altri prezzi (quali quelli dei pneumatici, dei lubrificanti, del materiale rotabile ecc.) sicché i valori registrati dalla Regione, risultano inadeguati e inferiori a quelli registrati dalla azienda con conseguente violazione della finalità della legge di far conseguire alle aziende di trasporto l'equilibrio economico.





Con il 3° motivo deduce violazione di legge sotto altro profilo ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà con riferimento al criterio di calcolo del costo medio unitario standard del personale, determinato sulla base del costo effettivo dell'anno precegente aggiornato degli incrementi previsionali percentuali fissati dalla legge finanziaria e non dell'incremento effettivo da contrattazione collettiva che pure la Regione pretende sia rispettata.

Con il 4° motivo deduce violazione di legge in relazione all'effettivo importo del coefficiente "CM" ed eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifesta.

Assume la ricorrente che la legge finanziaria (art.6 L.41/86) non ha introdotto vincoli alla Regione nella determinazione del costo standard, ma solo ha dato direttive alla Nazione per frenare l'inflazione per cui l'aumento del costo del lavoro solo nella misura indicata dalla legge finanziaria non trova giustificazione.

La ricorrente che ha contenuto i costi del personale nella misura della legge finanziaria, ha registrato costi per il 1988 di lire 38.275.864.382.

Pertanto il costo di 37.932.000.000 determinato dalla Regione per il personale è erroneo e lo è tanto più se si applica correttamente il coefficiente CM contenuto nella formula dei costi standardizzati.

Infatti il CM, quale definito dall'art.5 LRP 13/82 è pari al

costo medio aziendale unitario del personale comprensivo di oneri di buonuscita, sicché il costo aziendale per l'impresa ricorrente risulta di lire 39.662.000.000 e non di 37.932.000.000.

Col 5° motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 L.151/81 e 5 e 7 LRP 13/82, delle disposizioni del DM 31/12/86 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti.

Incongruo appare anche il calcolo per determinare "il ricavo del traffico".

E' stato infatti applicato il coefficiente ministeriale pari al 31% senza perequare e dimensionare tale parametro alla particolarità del servizio effettuato dalla ricorrente che, per essere urbano, subisce riduzioni di ricavi per tutti i servizi gratuiti che svolge (invalidi, bambini ecc).

In conseguenza i ricavi presunti della azienda sono stati di 14.950.282.000 a fronte di ricavi effettivi pari a 8.842.043.000.

X Col 6° motivo deduce violazione degli articoli 5 e 8 L.R. n°13/82 sotto altro profilo ed eccesso di potere per erronea presupposizione e in subordine illegittimità costituzionale dell'art.8 4° comma LRP 13/82 per violazione del principio di continuità amministrativa di cui all'art.97 e per irragionevolezza manifesta.



Sostiene la ricorrente che la prassi consolidata di pagare solo acconti durante l'esercizio e con notevole ritardo rispetto alle scadenze trimestrali, non trova rispondenza nella legge e ha determinato a carico della impresa ricorrente notevoli oneri finanziari per prestiti bancari che illegittimamente sono esclusi dal computo del contributo dovuto a conguaglio.



Qualora si ritenesse che la legge 13/82 (art.8 4° comma) escluda la possibilità di ripianare i costi delle aziende rappresentati dagli interessi passivi dalla stessa cagionati, la ricorrente eccepisce violazione dell'art.97 della Costituzione e irragionevolezza.

Con memoria depositata il 17 luglio 1990 si è costituita in giudizio la Regione Puglia e con successiva memoria ha eccepito la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.

In via preliminare sostiene difetto di giurisdizione di questo Tribunale trattandosi nella specie di pretese di diritti patrimoniali anche se nascenti da concessione di servizi pubblici poiché la legge istitutiva dei TAR fa salva, in materia di concessioni, la giurisdizione del Giudice ordinario per le questioni relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Nel caso il contestato ammontare nascerebbe da una erronea quantificazione della Regione nel mentre l'an è stabilito dalla legge e vincola l'attività della Giunta per cui ricor-

4.
rerebbe un diritto soggettivo perfetto tutelabile avanti il
Giudice Ordinario.

Nel merito oppone che tutte le argomentazioni contenute nel
ricorso si incentrano su una distorta interpretazione
dell'art.6 L.151/81 e dell'art.5 LRP 13/82.

Le norme in questione si limitano a fornire una giustifica-
zione dei contributi dicendo che sono diretti a coprire il
disavanzo ma non che devono equivalere al disavanzo.

La legge 151/81 non prevede la integrale copertura dei disa-
vanzi di bilancio, non avrebbe infatti senso l'art.6 che
stabilisce che restino a carico delle imprese i disavanzi
non coperti dai contributi regionali.

La formula applicata, afferma la difesa della Regione, tiene
conto della dinamica di molti costi quali gasolio e persona-
le dipendente sicché appare ingiustificata la pretesa di ag-
giornamento di tutti i coefficienti fissi.

Sul terzo motivo contesta che la Regione non tenga conto de-
gli incrementi del costo del lavoro derivanti dalla contrat-
tazione collettiva, essendosi limitata a prevedere che tro-
vano applicazione solo con il consenso della Giunta.

Sulla censura relativa alla determinazione presuntiva dei
ricavi, la difesa della Regione fa presente che i criteri di
determinazione dei ricavi sono contenuti nella delibera
1613/85 mai impugnata pur essendo nota alla ricorrente.

Il criterio seguito é quello di considerare i livelli minimi



8
delle tariffe, spettando alla Azienda di applicare tariffe più elevate che la ricorrente non ha mai applicato.

Inoltre per i servizi urbani la Regione applica direttamente la aliquota stabilita dal Ministero, distinguendo le città per classi di abitanti.

* In ordine al sesto motivo la Regione sostiene di avere una mera facoltà e non già un obbligo di versare acconti e relativamente al lamentato ritardo nel versare il conguaglio, la colpa è addebitabile alla ricorrente che solo un mese prima della delibera di liquidazione ha fatto pervenire i rendiconti.

Infondata, sostiene, è anche la eccezione di incostituzionalità dell'articolo 8 comma 4 l.13/82 posto che non esistono aspetti di irragionevolezza o imparzialità nella procedura delineata da tale norma.

Con memoria difensiva depositata il 3 novembre 1990 la ricorrente ha ribadito che il calcolo dei contributi è basato sulla predeterminazione annuale del costo standardizzato e dei ricavi presunti del traffico.

Invece la delibera impugnata è stata adottata facendo riferimento a valori del 1985.

Ne è derivato un provvedimento illegittimo che ha portato a risultati incongrui poiché non ha tenuto conto dei mutati costi delle voci considerate ai fini del calcolo.

Per quanto attiene la determinazione dei ricavi presunti, ha



9.

insistito sulla necessità della perequazione delle aliquote stabilite con decreto, ai sensi del disposto ministeriale che invita le Regioni ad un'opportuna perequazione di tale aliquota attraverso il contenimento dei costi o una idonea manovra tariffaria.

L'aumento tariffario del 15% è stato peraltro inadeguato perché non ha tenuto conto dei servizi offerti gratuitamente.

A proposito degli oneri accessori ha insistito che debbano essere conteggiati nel contributo in quanto gravano sui costi e sono imputabili a colpa della Amministrazione che non eroga tempestivamente gli acconti.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 1990 le parti hanno discusso ampiamente e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va respinta la eccezione, sollevata dalla difesa della Regione, di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di pretesa prettamente patrimoniale.

Infatti la giurisdizione del Giudice ordinario ricorre laddove trattasi di questioni patrimoniali non consequenziali ad interventi autoritativi e discrezionali dell'Ente pubblico.

Nel caso di specie, il preteso diritto patrimoniale nasce da



una manifestazione di volontà dalla Regione espressa nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali.

L'intero ricorso é per l'appunto diretto contro la determinazione regionale contenuta nella delibera impugnata.



Quanto alle censure poste col ricorso, va osservato innanzitutto che sono articolate sul presupposto che la corrispondenza dei contributi di esercizio alle aziende di trasporto debba eliminare i disavanzi di bilancio.

Sostiene infatti la ricorrente che la contribuzione posta a carico della Regione dalla legge statale 151/81, nello spirito di tale legge e della legge regionale di attuazione (LRP n°13/82), deve coprire i costi di gestione, lasciando a carico delle singole aziende solo i disavanzi dovuti a cattiva gestione aziendale.

Ne riviene la critica al sistema seguito dalla Regione nella erogazione dei contributi impostato su una "ipotesi" di servizio efficiente a rendersi sulla base di costi standardizzati e ricavi presunti, che in conseguenza non copre necessariamente i costi di esercizio.

In merito, aderendo alla tesi prospettata dalla difesa della Regione, va precisato che la legge 151/81 e la legge regionale 13/82 prevedono gli interventi finanziari nella gestione dei pubblici servizi di trasporto, 'finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci' e non diretti a coprire integralmente i costi aziendali.

11

Tant'è che si prevede nei citati testi normativi che le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle singole imprese

Né rileva in alcun modo se le eventuali perdite o disavanzi siano imputabili o meno a cattiva gestione.

Il sistema voluto dal legislatore prescinde infatti dalla effettività delle situazioni aziendali, impostato come è su costi standardizzati e ricavi presunti.

In tale contesto non hanno pregio le censure di parte ricorrente (in particolare: primo motivo) che lamenta la corrispondenza di un contributo di esercizio inferiore ai costi effettivamente sostenuti, poiché nessuna delle norme vigenti, né della legge statuale né di quella regionale commisura il contributo di esercizio al costo effettivo dell'azienda. Col secondo, terzo e quarto motivo di ricorso la azienda ricorrente affronta la problematica attinente i criteri di determinazione dei costi seguiti dalla Regione che si avvale di una formula elaborata con precedenti provvedimenti, che, a detta della ricorrente, non contiene tutte le componenti che la legge regionale richiede e soprattutto non tiene conto del reale aumento dei prezzi.

A prescindere dal rilievo che la deliberazione con cui la Regione ha schematizzato in una formula matematica la determinazione dei costi standardizzati, comunicata a tutte le aziende di trasporto, non è mai stata impugnata, per cui è



12
perlomeno tardiva la censura formulata in ricorso avverso detta delibera, si osserva che la Regione Puglia comunque, con la delibera 1613/85, che reitera quanto già disposto con la delibera 2245/82, ha tradotto in una formula algebrica, rimasta invariata nonostante successivi aggiustamenti i criteri di determinazione dei costi rilevanti nel sistema standardizzato voluto dal legislatore.

Nella formula sono contenuti tutti gli elementi di costo indicati dalla legge regionale per cui ogni pretesa illegittimità della deliberazione che ha adottato o riproposto con aggiustamenti tale formula, risulta infondata.

Né peraltro è esatto che i valori in essa formula contenuti non siano adeguati alle variazioni dei prezzi.

E' infatti previsto l'adeguamento in relazione al variare del costo del carburante e del costo del lavoro.

Queste variazioni, in forza del meccanismo contenuto nella formula si ripercuotono anche sugli altri fattori e quindi sulla quantificazione del contributo.

Secondo i criteri desumibili dalla delibera 2245/82, il valore attribuito al costo medio/agente-anno (pari al costo medio unitario del lavoro, al lordo degli oneri contributivi, determinato secondo i corrispettivi da contrattazione collettiva e secondo parametri relativi alle ore di straordinario, alle qualifiche ecc. tutti predeterminati dalla Regione) non si esaurisce su quel dato ma influenza gli al-



3
tri dati della formula indicati con K/1, K/2, K/3 corrispondenti alle spese generali e di amministrazione, alle spese di manutenzione, ai costi del personale, al costo revisione generale di carrozzeria e alle spese di officina e deposito, poiché il valore dato al C/m va moltiplicato per i coefficienti attribuiti al K/1, K/2 e K/3.

Per quanto attiene poi la quantificazione del costo lavoro, cui si rivolgono le maggiori censure di parte ricorrente, deve contestarsi che tale determinazione sia illegittima, infatti esso è adeguato annualmente nei limiti prefissati dalla legge finanziaria, cui la Regione deve attenersi essendo norma precettiva, (norma cui, peraltro, si è attenuta anche parte ricorrente).

Il lievitare dei salari per effetto di rinnovo contrattuale, (altra doglianza posta dalla ricorrente) non rileva invece nella composizione del costo del lavoro, almeno fino a quando la Regione non decida diversamente, essendo prevista una mera facoltà della Regione di modificare il costo lavoro in conseguenza della contrattazione collettiva successiva alla legge regionale 13/82.

Comunque la Regione per l'esercizio 1988, ha tenuto in qualche modo conto degli aumenti verificatisi nel costo del lavoro e con la deliberazione 3018/12.4.1988, ha aggiornato la base di applicazione degli incrementi percentuali al costo medio/agente-anno riscontrato nelle aziende nell'esercizio



14
1986 per effetto della reale dinamica salariale.

Da quanto fin qui esposto emerge che non é ravvisabile nel comportamento tenuto dalla Regione, violazione di legge ed eccesso di potere sotto i vari profili denunciati dalla ricorrente.

Se aggiustamenti al sistema adottato dalla Regione e finora utilizzato si renderanno necessari, potrà ciascuna azienda prospettarli alla Amministrazione che, avvalendosi dell'opera del Comitato tecnico deciderà in merito, privilegiandosi così una forma di cooperazione senz'altro utile e più efficace trattandosi di questioni che hanno molti aspetti di puro merito e quindi insuscettibili di un giudizio di illegittimità.

Anche le censure poste ai criteri di determinazione dei ricavi presunti -quarto e quinto motivo in particolare- appaiono infondate.

Infatti la Regione ha correttamente applicato i criteri puntualizzati con la delibera 1613/85, accettati dalla ricorrente cui tale delibera é nota sin dalla sua adozione.

Ha aumentato i livelli minimi tariffari e applicato l'aliquota stabilita con decreto del Ministro dei Trasporti per i servizi urbani.

47 In ordine al sesto motivo, con cui si lamenta che il contributo non tenga conto degli interessi passivi sopportati dalla azienda per il ritardo nella corresponsione dei contribu-



ti, si osserva che la previsione di versamento dei contributi a trimestri anticipati esclude dalle componenti dei costi gli interessi passivi.

Peraltro se ritardi nella corresponsione comportano il ricorso a finanziamenti bancari, la richiesta degli interessi passivi versati alle banche, dà luogo ad un'azione risarcitoria per la quale questo Tribunale non ha giurisdizione e la cui azionabilità presuppone la prova del pregiudizio rivenuto alla ricorrente e la imputabilità alla Regione del ritardo.

Allo stato risulta che la ricorrente ha depositato la documentazione relativa al 1988 solo in data 17.11.89, non è noto quale sia stato il momento del pagamento dei contributi, quale era il termine di adempimento e se vi fu o meno atto di costituzione in mora del debitore e non sono nemmeno quantificati i danni.

In conclusione va osservato che le questioni affrontate dalla ricorrente sono soprattutto critiche a scelte di tipo prettamente economico e quindi sottratte alla valutazione del giudice della legittimità. XX

Che il sistema finora seguito dalla Regione nella determinazione del contributo di esercizio alle imprese di trasporto non soddisfi pienamente le destinatarie è problema infatti che può essere risolto solo attraverso costruttivi rilievi presentati alla Regione nelle forme che la legge stessa pre-



6

vede, e attraverso il fattivo contributo del Comitato tecnico competente.

In conclusione il ricorso va respinto.

Il Collegio ritiene tuttavia equo compensare integralmente spese e competenze di giudizio.

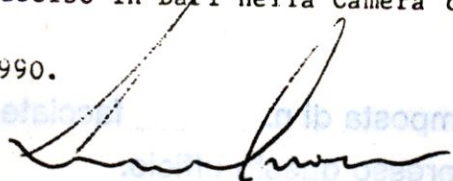
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, respinge il ricorso in epigrafe.

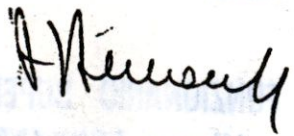
Compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Amministrazione.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 14 novembre 1990.



il Presidente

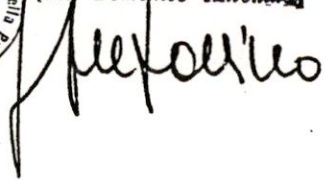


il Componente Est.

Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il 19 NOV. 1992
(Art. 55 Legge 27 aprile 1972 n. 186)



IL SEGRETARIO
(Ins. Domenico Antonino)



La presente copia, composta di n. 18 facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 30 DIC. 1992

FUNZIONARIO SUPERIORE
Ferrante
(Franco FERRANTE)

